

Roma, 25 giugno 2025

Spett.le Camera dei Deputati

VI Commissione Finanze

**OGGETTO: DL 17 giugno 2025 n. 84**

Desidero, innanzitutto, ringraziare questa Commissione per avermi offerto la possibilità di esprimere le mie valutazioni sul Decreto in oggetto.

Al riguardo devo, però, rilevare subito la estrema onnicomprensività dello stesso che rende la discussione poco sistematica. L'eterogeneità degli argomenti trattati mi obbliga a limitare le mie osservazioni ad alcuni commenti delle parti che considero di maggior rilievo omettendo valutazioni sulle parti restanti. Tratterò, quindi, solo le norme in materia di:

1. riporto delle perdite (art. 2);
2. agevolazioni per le nuove assunzioni (art. 3);

1. Riporto delle perdite (art. 2)

L'istituto del riporto a nuovo delle perdite realizzate da una impresa fa discutere da tempo nella considerazione che non vi sarebbe ragione per limitarne la portata qualora il soggetto che le realizza fosse l'unico intitolato a beneficiarne per i periodi d'imposta successivi. Al contrario, ogni qualvolta il soggetto a ciò intitolato cambia – per riassetto della compagine sociale ovvero in virtù di una operazione societaria straordinaria – pare legittimo verificare che questa trasmigrazione di benefici per i periodi d'imposta successivi non venga realizzata con finalità elusive e venga, quindi, sottoposta ad una più articolata e scrupolosa visione. Gli ultimi trent'anni di storia del diritto tributario sono testimoni dell'attenzione che il legislatore ha giustamente dedicato al tema allo scopo di evitare l'uso – peraltro ricorrente – distorto e spesso elusivo praticato abusando dell'istituto qui esaminato. Questa osservazione ha comportato, da un lato, un frequente ripasso delle norme dettate al riguardo così da renderle efficaci ed aderenti alle situazioni che l'evoluzione storica ha presentato. Dall'altro, la necessità di fornire vie d'uscita - anche fantasiose - a situazioni che avrebbero potuto incancrenirsi e portare al venir meno del beneficio della riportabilità nel tempo delle perdite sofferte (mi riferisco, in particolare, al regime delle c.d. DTA delle banche). E ciò nella preminente considerazione di base che le perdite realizzate da un'impresa sono sempre a fronte di

costi eccessivi, cioè squilibrati rispetto alla situazione economica dell'impresa in questione. Ma anche che detti costi sofferti dal pagatore hanno dato luogo, corrispondentemente, a redditi imponibili in capo al percettore degli stessi. Questo ragionamento giustifica – quantomeno in astratto – il pieno equilibrio garantito dal riporto in avanti delle perdite fiscali, anche se - sotto il profilo fattuale - la sopportazione di un costo verso entità estere non garantisce la piena rispondenza fra beneficiario e penalizzato nel medesimo sistema tributario.

La ricostruzione sommariamente accennata sopra consente, tuttavia, da un lato, di confermare la necessità che le perdite fiscali realizzate in un esercizio possano continuare ad essere godute – in abbattimento dei redditi – negli esercizi successivi; ma anche la piena giustificabilità di un regime di particolare vigilanza nel concreto godimento delle stesse.

L'art. 2 del Decreto in commento si inserisce nel filone delle limitazioni alla riportabilità delle perdite nell'ipotesi di operazioni straordinarie per le quali si è da tempo fissato un limite non superiore al patrimonio netto contabile della società portatrice delle perdite in questione. Nella considerazione che detto patrimonio netto possa essere stato incrementato – con obiettivi elusivi o meno – in periodi di poco precedenti a quello dell'operazione straordinaria, si è poi da tempo stabilito che il valore del patrimonio netto da prendere in considerazione dovesse essere il suo risultato contabile attuale depurato, però, dei versamenti e conferimenti intervenuti negli ultimi 24 mesi. In questo contesto è intervenuto l'art. 15 del decreto legislativo n. 192 del 2024, che ha sostituito il riferimento al patrimonio netto **contabile** con quello del patrimonio netto **effettivo**, nella considerazione che quest'ultimo può ben essere superiore al primo e consentire quindi un godimento di perdite pregresse superiore a quello che risulterebbe ove il riferimento fosse mantenuto all'importo solo contabile. Questa innovazione è stata dettata dalla considerazione che una società che ha realizzato rilevanti perdite può mantenere un suo valore ben maggiore rispetto a quello evidenziato dai valori contabili per le ragioni più varie ma perlopiù per l'esistenza di plusvalori non evidenziati – perché impossibilitati ad emergere – nel bilancio della stessa. Un esempio classico è il valore di avviamento, iscrivibile in bilancio solo a seguito di un pagamento specifico al riguardo e mai se semplicemente autoprodotta. Si tratta, dunque, di una innovazione che consente una più ragionevole considerazione dei valori in gioco e che non penalizza in modo meramente burocratico quelle società che sono ben vive pur avendo attraversato un momento di negativi risultati economici. Sennonché la norma stessa trasferisce lo stesso concetto (cioè valutazione a valori di mercato) ai versamenti e conferimenti fatti nei 24 mesi precedenti che vengono presi in considerazione non nel loro valore nominale ma valutati come se vi si fosse pervenuti pagando una sorta di diritto d'opzione per poter partecipare all'operazione di ricapitalizzazione. Considerata la funzione meramente antielusiva della neutralizzazione dei versamenti e conferimenti effettuati degli ultimi 24 mesi, questo intervento riduttivo pare davvero incoerente. E lo è perché gli interventi in questione sul patrimonio sociale - che alterano il valore del netto patrimoniale - producono un'alterazione di valore frutto di mera immissione di cassa, in cui nominale ed effettivo semplicemente corrispondono. Non vi è motivo, dunque, di attualizzarla. A fronte di questa disposizione di obbligatoria attualizzazione – che ritengo, come dicevo, frutto di una erronea valutazione – l'articolo 2 del Decreto in esame, consapevole della difficoltà insita nella detta attualizzazione, ne propone una determinazione forfettaria

indicando il puro e semplice raddoppio del valore nominale del versamento/conferimento degli ultimi 24 mesi. Si tratta di un intervento che, pur dettato da apprezzabili esigenze semplificatorie, enfatizza l'erroneità del presupposto su cui è costruito. Il puro e semplice raddoppio potrebbe, infatti, essere – come spesso avviene – troppo o troppo poco. La mia opinione al riguardo è, quindi, non solo che la norma in questione debba essere cancellata: ma anche che debba essere eliminata la sua fonte, tale essendo la modifica introdotta, per l'appunto, dall'art. 15 del D. Lgs. 192/2024 nella parte in cui si prescrive la determinazione del valore dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi non già nel loro valore nominale: ma in quello determinabile attraverso una formula che ne comporta la attualizzazione rapportata al maggior valore del patrimonio netto effettivo rispetto a quello contabile. Mi riferisco segnatamente al secondo periodo del comma 7 dell'art. 172 del TUIR la cui formulazione dovrebbe tornare ad essere tale da prendere in considerazione i versamenti e conferimenti eseguiti negli ultimi 24 mesi per il loro mero valore nominale.

## 2. Agevolazioni per le nuove assunzioni (art. 3)

Il Decreto in commento interviene, poi, allo scopo di misurare la spettanza dell'agevolazione per nuove assunzioni, sulle modalità di computo del “saldo netto” dei nuovi assunti. La norma originaria riferiva questo computo alla singola impresa. Esso è stato, poi, esteso – anche per ragioni antielusive – al Gruppo di imprese per evitare che una società del Gruppo godesse di agevolazioni per un incremento in realtà solo apparente dal momento che esso poteva semplicemente bilanciare una medesima – ed al limite anche maggiore – riduzione su altre società riconducibili al medesimo soggetto sostanziale. Si è posto, quindi, il problema della composizione del “Gruppo” nella considerazione che tale locuzione è spesso riferita a situazioni piuttosto diversificate individuate di volta in volta dalle singole norme che vi fanno riferimento (in ambito tributario si vedano le norme in materia di consolidato fiscale a fini imposte dirette e di “gruppo” a fini IVA; in ambito societario si vedano le norme in tema di imprese industriali e quelle in tema di intermediari finanziari che differiscono fra loro in una serie di piccoli ma decisivi particolari. Sempre in tema tributario si vedano le norme derivate dal c.d. Pillar 2 che distingue fra imprese a controllo individuale ovvero congiunto). La specificità del concetto di “gruppo” ai fini del godimento dei benefici in questione ha portato a valutare se e come tenere conto delle partecipanti al “Gruppo” che non sono tecnicamente società controllate ma solo collegate. Il Decreto, nel presupposto di seguire una linea per quanto possibile semplificatoria, si limita ad escludere le società collegate dal novero di quelle da ricomprendere nel saldo. L'esigenza semplificatoria è senz'altro perseguita ma la domanda è se la medesima non avrebbe potuto essere estesa anche alle modalità di computo del *saldo netto* generate dalla Circolare 1/E 2025 dell'Agenzia delle Entrate. Questo intervento – in via amministrativa – fornisce un'interpretazione assai complicata e fortemente penalizzante ogni qual volta si sono verificate riduzioni in una società del gruppo a fronte di espansioni complessivamente superiori sparpagliate, però, nelle varie società del gruppo stesso. La Circolare in questione porta ad una penalizzazione del tutto ingiustificata (vedi Circ. Assonime 3 del 2025) che ben avrebbe potuto essere corretta – anche per mere finalità semplificatorie – con il Decreto in esame.

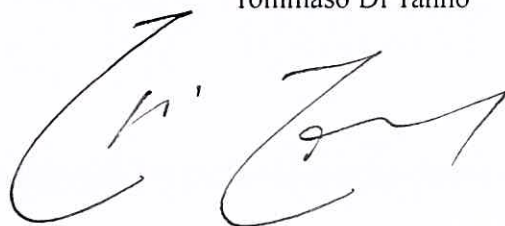
**PROF. TOMMASO DI TANNO**

Ciò detto per quanto riguarda il merito specifico della disposizione in commento, credo valga la pena svolgere qualche breve considerazione sull'agevolazione in sé.

Le norme che portano benefici a fronte di nuove e maggiori assunzioni sono sempre ben viste nel contesto, in senso lato, lavorativo. Pare, tuttavia, legittimo domandarsi se lo sforzo delle finanze pubbliche vada davvero nella direzione giusta. Un beneficio tributario deve infatti rispondere tanto all'esigenza di una parte in una situazione di difficoltà, quanto alla estensione del beneficio concesso alle parti in causa per un più generale miglior andamento del quadro economico complessivo. Non mi pare, in questo contesto, che la norma colga nel segno. Il mondo delle imprese operanti in Italia incontra, infatti, maggiore difficoltà nel reperimento di alcune figure professionali – quelle con una elevata specializzazione tecnica – piuttosto che nel costo del lavoro in sé. Vi è, quindi, da domandarsi se l'agevolazione in questione – che non distingue affatto fra figure professionali qualificate e non – non sia un po' obsoleta e non sia preferibile ritrarla per renderla più aderente ad un più aggiornato mercato del lavoro.

Grazie per l'attenzione e buon lavoro

Tommaso Di Tanno

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a series of loops and a final upward stroke.